

NORME REGOLAMENTARI PER LA DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SOCI E DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Premessa

Il 21 giugno 2018 l'assemblea straordinaria di Cosmetica Italia ha approvato il nuovo Statuto dell'Associazione. Di conseguenza, si rende necessario ridefinire le norme di applicazione per la definizione delle tipologie di soci e, conseguentemente, dei contributi associativi, finora presenti nel documento "Linee Guida per l'accertamento e la riscossione dei contributi di Cosmetica Italia", che viene sostituito a tutti gli effetti dal presente Regolamento.

1. Definizioni dello Statuto

1.1 - Art. 3 - Perimetro associativo

Per impresa si intende una attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

1.1.1 - Soci effettivi

Per impresa che esercita attività industriale cosmetica si intende quella che produce (in proprio o per conto di terzi) e/o distribuisce e/o immette sul mercato nazionale prodotti cosmetici.

Per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione del prodotto cosmetico sul territorio nazionale, con riferimento al Regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

Per prodotti cosmetici si intendono quelli previsti dal Regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici e sue successive modifiche e integrazioni.

1.1.2 - Soci aggregati

Per imprese che operano in ambiti complementari, strumentali ed affini al settore dei prodotti cosmetici si intendono quelle che non hanno nel proprio oggetto sociale le attività previste come requisiti per i soci effettivi, e che svolgono le seguenti attività:

1. produzione e/o lavorazione (per conto proprio e/o di terzi), importazione e/o esportazione, distribuzione e/o commercializzazione di:
 - materie prime e fragranze per la produzione di cosmetici;
 - packaging destinato al confezionamento di prodotti cosmetici;
 - macchinari, impianti ed apparecchiature per la produzione di cosmetici.
2. attività di servizi alle imprese cosmetiche aventi per oggetto:
 - consulenze tecnico-normative in ambito cosmetico;
 - attività di ricerca e sviluppo in ambito cosmetico;

- attività di formazione in ambito cosmetico;
- servizi di logistica e magazzino.

1.2 - Art. 7 – Contributi

L'art.4 dello Statuto prevede che il socio possa disdire l'adesione all'associazione con preavviso di due anni.

Qualora la scadenza del preavviso non coincida con la fine dell'esercizio, i contributi saranno calcolati in dodicesimi fino al mese (incluso) in cui scade il biennio di preavviso.

2. Definizioni dei contributi

La contribuzione viene determinata ogni anno dall'assemblea dei soci.

Il contributo viene determinato:

- per i soci effettivi in funzione del fatturato, sulla base di scaglioni predefiniti;
- per i soci aggregati in misura fissa.

2.1 - Soci effettivi:

Il fatturato di riferimento è il fatturato cosmetico conseguito nell'ultimo esercizio precedente.

Per fatturato cosmetico si intende quello risultante alla voce A.1 del bilancio d'esercizio redatto secondo le norme civilistiche, escludendo:

- i ricavi derivanti da attività non incluse nei requisiti previsti per i soci effettivi (*punto 1.1.1.*);
- il fatturato inter-company con imprese controllate, controllanti e/o collegate qualora anch'esse siano associate a Cosmetica Italia e versino i contributi;

Per ultimo esercizio precedente si intende l'esercizio precedente a quello in corso alla data del 1 gennaio di ogni anno.

Es.: nel 2018 per le imprese il cui esercizio coincide con l'anno solare sarà quello al 31/12/2017, mentre per le imprese il cui esercizio termina al 30 giugno sarà quello al 30/06/2017.

2.2 - Soci aggregati:

Per i soci aggregati il contributo è determinato in misura fissa, stabilita considerando l'attività prevalente, e suddivisa in due tipologie:

1. produzione/lavorazione, import/export, distribuzione/commercializzazione di prodotti complementari;
2. servizi alle imprese.

3. Calcolo e accertamento dei contributi

3.1 – Emissione della nota associativa

Entro il mese di gennaio l'associazione invia ad ogni socio la richiesta di contributo per l'anno in corso. Ai soci effettivi viene inviata anche una scheda contributiva per la comunicazione del fatturato da considerare per il calcolo.

Il contributo per i soci effettivi viene calcolato "salvo conguaglio", stimando il fatturato di riferimento sulla base dell'andamento degli ultimi fatturati, ove conosciuti, o applicando il 10% sull'ultimo fatturato conosciuto per ogni anno in cui non è stata restituita la scheda contributiva.

3.2 – Scheda contributiva

Entro il mese di marzo il socio effettivo restituisce la scheda contributiva indicando il fatturato calcolato come indicato al punto 2.1. Qualora non sia ancora disponibile il dato definitivo è possibile indicare un dato stimato, modificandolo successivamente con un ulteriore invio della scheda entro e non oltre il mese di giugno.

L'associazione, qualora si renda necessario ricalcolare il contributo associativo, emette una richiesta di integrazione o un documento di storno parziale.

Entro lo stesso mese di marzo i soci provvedono al saldo del contributo associativo.

Entro il mese di dicembre l'associazione esamina i fatturati rilevati dai bilanci depositati presso il registro Imprese e, in caso di non corrispondenza con il fatturato utilizzato per il calcolo del contributo, provvede ad emettere una richiesta di integrazione, chiedendo eventualmente chiarimenti al socio.